



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2023-2024**

## **Comunicato Ufficiale N. 365 del 26/04/2024**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**184) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CORENO ROYAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI RAFFAELE PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 29/02/2024**

**(Gara: CORENO ROYAL – NUOVA SANT ANGELO del 25/02/2024 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024**

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Coreno Royal ha impugnato la sanzione della squalifica di gare 7 effettive comminata al calciatore Santilli Raffaele dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale LND n. 289 del 29/02/2024 in quanto espulso "per aver sputato nei confronti di un avversario senza raggiungerlo alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacce. Veniva allontanato di forza dai propri compagni, mentre usciva colpiva con ripetuti calci la rete di recinzione. Al termine della gara mentre l'arbitro abbandonava l'impianto sportivo, lo avvicinava reiterandogli gli insulti (art. 36 comma 1 lett. a del CGS)".

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Santilli Raffaele, in quanto eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Si osserva che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle giornate di squalifica comminate al proprio calciatore non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante e la conseguente richiesta di riduzione delle sanzioni comminate.

Al riguardo si rileva che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il CGS, al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Alla luce di quanto sopra, la squalifica comminata al giocatore Santilli Raffaele deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti e ai comportamenti a quest'ultimo addebitati.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**  
F.to Federica Campioni

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**198) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ URBETEVEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE MEO DONATO FINO AL 27/09/2024, DEL DIRIGENTE SIMEONE ANDREA GIOVANNI FINO AL 7/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE PULEIO MATTEO FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 5/03/2024**

**(Gara: URBETEVEVERE CALCIO – VIS SEZZE del 2/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024**

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Urbetevere ha impugnato le sanzioni descritte in epigrafe comminate ai propri tesserati dal competente Giudice Sportivo.

Assume la reclamante che le espressioni riferite ai propri dirigenti De Meo e Simeone che si trovavano all'esterno del recinto di gioco, sono state loro genericamente attribuite, senza distinguere chi fra i due le abbia concretamente indirizzate all'Arbitro e con quali modalità.

Rileva l'eccessività della sanzione irrogata a tutti i propri tesserati essendosi comunque i fatti limitati al lancio di invettive senza alcun concreto pericolo per l'incolumità del direttore di gara. L'assunto della reclamante è solo parzialmente fondato.

Va innanzitutto rilevato come la sanzione da infliggere al massaggiatore Puleio sia quella della inibizione e non della squalifica risultando iscritto nei ranghi federali come dirigente.

La durata è congrua in quanto contenuta nel minimo edittale.

Vanno invece lievemente ridimensionate le sanzioni comminate ai dirigenti De Meo e Simeone considerando che la prima fase dei comportamenti loro addebitati si è svolta al di fuori del recinto di gioco e che, concretamente, non sono andati oltre una inurbana ed accesa protesta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente De Meo Donato al 31/07/2024 e del dirigente Simeone Andrea al 24/05/2024, rideterminando altresì la sanzione a carico del massaggiatore Puleio Matteo nell'inibizione fino al 10/05/2024.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**211) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 LND DEL 14/03/2024 (Gara: CHAMPIONS CLUB S.ACADEMY – ALBA ROMA 1907 del 13/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Società Alba Roma 1908 ha impugnato il provvedimento dell'ammenda di Euro 250,00, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale n. 75 LND del 14/03/2024 "*perché propri sostenitori, in campo avverso, rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'assistente di parte della squadra avversaria verso il quale lanciavano diversi sputi, provocando l'interruzione della gara in due occasioni per alcuni minuti.*".

In sede di gravame la società reclamante negava qualsivoglia coinvolgimento rispetto ai gravi gesti attribuiti ai propri sostenitori, rispetto ai quali prendeva le distanze, tenendo molto all'etica comportamentale.

La società Alba Roma precisava, inoltre, che non poteva escludersi la riconducibilità del deplorabile gesto degli sputi in capo ai sostenitori della squadra avversaria, che, insieme alla propria tifoseria - peraltro priva di sciarpe o vessilli della Società Alba Roma - si trovavano sulla stessa tribuna dalla quale sono stati lanciati gli sputi.

Chiedeva, quindi, che venisse ridimensionata il provvedimento dell'ammenda di Euro 250,00 in quanto ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità.

La società faceva, altresì, pervenire memorie integrative con le quali, nel richiamare quanto dedotto nel reclamo, ribadiva l'estraneità dei propri sostenitori rispetto ai fatti loro imputati dal direttore di gara.

Le argomentazioni addotte dalla Società Alba Roma 1908, a sostegno della invocata riduzione dell'ammenda, possono ritenersi parzialmente assumibili, tenuto conto dei parametri adottati da questa Corte in casi analoghi, considerata altresì la categoria in cui si è disputato l'incontro per cui è ricorso, di guisa che appare congruo ridurre l'ammenda inflitta alla Società Alba Roma 1908, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto al contesto fattuale.

Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**214) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CLUB CALCIO PASSOSCURO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALANTI DAVIDE FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.117 SGS DEL 14/03/2024**

**(Gara: CLUB CALCIO PASSOSCURO – ACADEMY VIS AURELIA del 10/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Passoscuro ha impugnato le deliberazioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma che avevano comminato le sanzioni descritte in epigrafe in relazione alla sospensione della gara per incidenti decretata dal direttore di gara nell'incontro Passoscuro – Accademy Vis Aurelia del campionato Under 15 provinciale Roma. Assume la reclamante che, innanzitutto, il direttore di gara è incorso in un evidente errore nell'identificazione del calciatore che, a seguito di espulsione, lo avrebbe attinto con una forte spinta a due mani sul petto, facendolo arretrare di tre metri senza cadere, procurandogli un dolore lancinante al costato. Infatti nel referto il calciatore in questione viene indicato come il numero 17 Galanti Davide ma lo stesso, a detta della reclamante, si trovava in panchina quale calciatore di riserva dall'altro lato del terreno di gioco rispetto agli accadimenti. Sostiene la reclamante che il calciatore espulso sarebbe stato invece il numero 7 Ursache Narcis che, però, non avrebbe spintonato il direttore di gara ma avrebbe solo animatamente protestato senza mettere in atto alcun gesto di violenza tentata o consumata. A sostegno dei propri assunti ha prodotto un video amatoriale realizzato da uno spettatore che riprende le fasi relative agli incidenti descritti. In via preliminare la Corte ha rilevato come, in questa specifica fattispecie, sia possibile utilizzare supporti video prodotti dalla reclamante. Si tratta, è di tutta evidenza, di un ipotetico scambio di persona, sostenuto da argomentazioni "prima facie" non infondate e di un'azione violenta subita dal direttore di gara, condizioni queste che giustificano pienamente la previsione regolamentare in materia dettata dall'articolo 61 CGS. Il filmato prodotto, sufficientemente chiaro, anche perché la ripresa è stata effettuata dal lato della recinzione del terreno di gioco ove si sono verificati i fatti, ha consentito di verificare che, effettivamente, il calciatore n. 17 Galanti Davide è totalmente estraneo alla vicenda in quanto nemmeno in campo, ed il calciatore espulso è stato effettivamente il calciatore n. 7 Ursache Narcis, che nella specie veniva espulso dal direttore di gara per aver afferrato per il collo un avversario nel tentativo di contendergli il pallone per effettuare una rimessa da fallo laterale. Il filmato ha altresì documentato che lo stesso calciatore ha protestato in modo plateale ma non violento per la decisione disciplinare e, nel far questo, gesticolando, ha lievemente toccato sul braccio il direttore di gara. Il filmato non mostra invece alcuna spinta subita dall'arbitro né alcun arretramento e lo stesso, dopo la sospensione della gara, pare avviarsi con passo spedito verso gli spogliatoi senza apparentemente denotare alcun fastidio fisico. La sanzione irrogata per questo episodio va quindi correttamente imputata al calciatore Ursache, effettivo autore, e rideterminata secondo la sanzione edittale prevista dal CGS per tale comportamento. Va invece dichiarato inammissibile il reclamo relativo alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in quanto non comunicato correttamente e nei termini alla controparte. Va altresì confermata la sanzione pecuniaria a carico della società in quanto i fatti descritti nel referto arbitrale, relativi agli ulteriori episodi verificatisi dopo la sospensione nel recinto degli spogliatoi, sono obiettivamente gravi e la decisione di prime cure corretta. Pertanto, la Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Galanti Davide e, per l'effetto, di comminare la squalifica a carico del calciatore Ursache Narcis per 8 gare. Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., respingendo altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

**IL PRESIDENTE RELATORE**  
F.to Livio Proietti

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

**220) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARMEGIANI MASSIMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 SGS DEL 14/03/2024**  
**(Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – REAL MONTEROTONDO SCALO del 9/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la Società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato la sanzione della squalifica di gare 5 effettive comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale n. 155 SGS del 14/03/2024 *“perché colpiva con una gomitata un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue”*.

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Parmegiani Massimo, previa riqualificazione come *“condotta scorretta e/o tutt'al più antisportiva”*. La società Tivoli Calcio riteneva, infatti, la sanzione comminata abnorme ed eccessiva rispetto alla dinamica dei fatti contestati, essendosi trattato - secondo quanto si legge nel reclamo - *“di un mero scontro di gioco provocato dalla situazione di concitazione e, nello specifico, dalla volontà di Parmegiani di ottenere una posizione di vantaggio onde recuperare la sfera di gioco”*.

Per tali ragioni la Società Tivoli Calcio instava per una riduzione dell'entità della squalifica inflitta, anche tenuto conto dei richiamati precedenti giurisprudenziali in tema di condotta violenta.

Alla riunione dell'11/04/2024, tenutasi in modalità da remoto, era presente il Presidente della società reclamante, Patrizia Diodati, assistita dall'Avv. Rodella, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo, ribadiva, tra l'altro, che *“L'evento non è da considerarsi un atto violento, ma un mero atto scorretto o antisportivo, in quanto si è trattato di un normale scontro di gioco. Non c'è stata alcuna gomitata, e non è avvenuto a palla lontana. Il calciatore avversario che è stato colpito ha continuato a giocare senza alcun problema. L'interruzione del gioco è avvenuta solo quando il nostro capitano si avvedeva dell'accaduto e lo faceva presente all'arbitro”*. Ancora, l'Avv. Rodella a verbale richiamava gli *“esempi di casi similari per i quali sono state adottate sanzioni ben più lievi, considerato che si parla di bambini di 15 anni.”*.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Tivoli Calcio 1919, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili.

In effetti, da quanto si legge nel referto arbitrale e negli atti ufficiali di gara, il gesto violento del calciatore non sembra essere connotato da particolare gravità, tenuto, altresì, conto del contesto di gioco in cui la gomitata è stata sferrata e della Categoria in cui si è disputato l'incontro per cui è ricorso.

Da quanto sopra appare, pertanto, congruo sanzionare il giocatore Parmegiani Massimo con la squalifica di 4 giornate, ossia con una sanzione di poco superiore al minimo edittale previsto per le condotte violente, in applicazione di quanto prevede l'art. 38 C.G.S., a tenore del quale *“Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato”*.

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata come da dispositivo.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ascoltata la società,

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Parmegiani Massimo a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**221) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 SGS DEL 21/03/2024**

**(Gara: REAL LATINA – NOVA 7 del 17/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nova 7; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**227) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FB5 TEAM ROME A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE MACHELLA CAMILLA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.244 C5 DEL 20/03/2024**

**(Gara: CLUB SPORT ROMA – FB5 TEAM ROME A R.L. del 16/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Femminile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società FB5 Team Rome A R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 5 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, nel caso di richiesta dei documenti ufficiali devono essere depositate entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

**233) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTSAL SAMB LADY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.154 C5 DEL 10/04/2024**

**(Gara: VIRTUS PRENESTINO – FUTSAL SAMB LADY del 8/04/2024 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 349 del 16/04/2024**

Visto il reclamo inoltrato dalla società Futsal Samb Lady, avverso il provvedimento di perdita della gara, ammenda di euro 500,00 ed esclusione dalla Coppa Lazio di Calcio a 5 Serie D Femminile; riscontrato, preliminarmente, motivo di inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S., integrato da quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n.76/A della F.I.G.C. del 21/08/2023 "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa italia, di coppa regione e coppa provincia organizzate dai comitati regionali della lega nazionale dilettanti (stagione sportiva 2023/2024)", per mancato invio del preannuncio di reclamo nei modi e nei tempi previsti; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.76/A della F.I.G.C. del 21/08/2023.  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 26 aprile 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli